



**COLLEGIO DI TORINO – DEC. N. 11361/2022 – PRES. LUCCHINI GUASTALLA – REL. ALVISI**

**Centrale dei rischi – esdebitazione socio accomandatario/fideiussore – segnalazione in C.R. - illegittimità (cod. civ., artt. 1239 e 1301; l. n. 267/1942, artt. 142).**

**Intervenuto il decreto di esdebitazione in favore del socio dichiarato fallito, il credito rimasto insoddisfatto in esito alla procedura fallimentare è inesigibile nei confronti di quest'ultimo (ancorché garante della società fallita) a partire dalla data del decreto stesso. Risultano pertanto illegittime le segnalazioni in Centrale dei Rischi che l'intermediario convenuto abbia continuato a effettuare successivamente a tale data (MDC)**

**FATTO**

Il ricorrente deduce di essere stato socio accomandatario nonché fideiussore di una società in accomandita semplice, poi dichiarata fallita in data 20.05.2013, con conseguente dichiarazione di fallimento anche del socio personalmente ed illimitatamente responsabile. Con decreto dd. 16.10.2019 il giudice dichiarava la chiusura del fallimento. Con decreto dd. 7.04.2021 il medesimo Tribunale accoglieva l'istanza di esdebitazione che il ricorrente aveva presentato, ai sensi degli artt. 142 ss. L.F., entro l'anno dalla chiusura del fallimento, *“sia in proprio che in qualità di socio accomandatario”* della società fallita, dichiarando *“inesigibil”* nei confronti del ricorrente *“i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti, fatta eccezione per quelli previsti dall'art. 142 co. 3 LF”*. Lamenta il ricorrente che, nonostante il decreto di esdebitazione, a settembre 2021 l'intermediario convenuto continuava a segnalarlo in Centrale dei Rischi di Banca d'Italia come garante della società fallita per la somma di € 366.454, invocando erroneamente il disposto dell'art. 142 co. 3 LF. Conclude chiedendo all'Arbitro *“la cancellazione delle segnalazioni a proprio carico in Centrale dei Rischi”*.

L'intermediario, a sua volta costituitosi, deduce di aver ottenuto, in data 16.03.2021 un decreto ingiuntivo, dell'importo di € 379.533,09, oltre interessi e spese, nei confronti della società in accomandita semplice di cui il ricorrente era socio accomandatario e garante e che, in conseguenza del mancato pagamento, la stessa società e il ricorrente in proprio sono stati dichiarati falliti dal Tribunale, con procedura che è stata chiusa il 16.10.2019. L'intermediario sostiene che il disposto dell'art. 142 co. 3 LF non consente al fideiussore di beneficiare dell'esdebitazione del fallito in quanto fa *“salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso”*, laddove la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 3749 del 28.08.1989) invocata dal ricorrente non si applicherebbe al caso di specie, in quanto riguarda la diversa materia del concordato preventivo, i cui effetti liberatori sui soci illimitatamente responsabili trarrebbero origine dalla natura transattiva del concordato preventivo. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

In replica il ricorrente insiste sull'applicabilità al caso di specie del *dictum* espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza nr. 3749 del 28/08/1989) anche alla luce di quanto ritenuto da autorevole dottrina.



L'intermediario ha controreplicato ribadendo la diversa natura del concordato preventivo rispetto alla procedura di esdebitazione prevista dall'art. 142 L.F. nonché l'obbligatorietà per l'intermediario delle segnalazioni in Centrale dei rischi. Eccepisce altresì il suo difetto di legittimazione passiva per le segnalazioni successive al 19.04.2022, quando il credito controverso sarebbe stato ceduto a terzi nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione. Ne deriverebbe l'inammissibilità della domanda di cancellazione per le segnalazioni intervenute successivamente, dovendosi intendere l'ammissibilità della domanda limitata al periodo compreso tra aprile 2021 (data del decreto di esdebitazione) e aprile 2022.

## DIRITTO

Questo Collegio rileva preliminarmente l'infondatezza, per difetto di prova, dell'eccezione di parziale carenza di legittimazione passiva che è stata sollevata dall'intermediario convenuto con riferimento alle segnalazioni in Centrale dei Rischi successive al 19.04.2022. Il resistente non ha infatti fornito alcuna prova della cessione del credito rimasto insoddisfatto in esito alla chiusura della procedura fallimentare. Inoltre, avendo sollevato tale eccezione solo in sede di controrepliche, il ricorrente non ha potuto esprimersi, cosicché neppure può ritenersi che il fatto sia pacifico.

Il merito della controversia verte sull'interpretazione dell'art. 142, co. 3 L.F. essendo rispettivamente sostenuto e contestato che l'esdebitazione del socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito in proprio, lo liberi nei confronti dei creditori concorsuali, rendendo inesigibile il credito rimasto insoddisfatto in esito alla procedura concorsuale anche quando il fallito fosse a sua volta debitore a diverso titolo dei creditori concorsuali, avendo prestato fideiussione per la società fallita. È pacifico che la fideiussione risalga ad epoca precedente la dichiarazione di fallimento e quindi non è contestata la veste di creditore concorsuale dell'intermediario, anche se questi non precisa se si sia o meno insinuato al passivo.

L'art. 142 co. 3 L.F. stabilisce che, una volta disposta l'esdebitazione del fallito persona fisica, *“sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso”*. Diversamente dalla regola codificata dagli artt. 1239 e 1301 c.c., giusta la quale la remissione del debito libera anche il fideiussore e i coobbligati solidali, l'art. 142 co. 3 L.F. sancisce invece che nel caso dell'esdebitazione del fallito, il credito rimane esigibile per il residuo nei confronti dei coobbligati. Come è stato osservato dalla migliore dottrina, la *ratio* della norma fallimentare è quella di preservare la pretesa del creditore verso il patrimonio di soggetti distinti dal fallito, in quanto sarebbe iniquo frustrare l'affidamento dei creditori che confidavano per il loro soddisfacimento anche su un patrimonio diverso da quello del fallito. L'eccezione prevista dall'art. 142 co. 3

LF si fonda dunque su ragioni di ordine pubblico, che hanno spinto il legislatore a non estendere gli effetti liberatori dell'esdebitazione ai coobbligati quando questi abbiano un patrimonio distinto da quello dei soggetti dichiarati falliti. Tali ragioni di ordine pubblico non si ravvisano però nel caso di specie, in cui il garante (della società fallita) coincide con il socio accomandatario dichiarato fallito e successivamente esdebitato.

Pertanto, considerata la *ratio* dell'eccezione di cui all'art. 42 co. 3 LF, questo Collegio ritiene ragionevole decidere la fattispecie sottoposta al suo giudizio secondo il principio generale che l'esdebitazione libera il socio illimitatamente responsabile che sia stato dichiarato fallito sebbene lo stesso fosse obbligato verso i creditori concorsuali anche in qualità di garante della società fallita.



La circolare della Banca d'Italia n. 39/1991 afferma che la segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando *“il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 LF)”*, con la precisazione che *“l'esdebitazione non si estende agli eventuali garanti del soggetto esdebitato: pertanto, estintosi il rapporto principale per effetto dell'esdebitazione, i crediti ancora vantati nei confronti dei garanti devono essere segnalati tra i 'crediti per cassa”*. Alla luce dell'interpretazione dell'art. 142 co. 3 L.F. sopra illustrata, deve ritenersi che l'obbligo di segnalazione in Centrale dei Rischi continui a sussistere solo se il garante è diverso dal soggetto fallito poi esdebitato.

Nel caso di specie, poiché il garante coincide con il socio dichiarato fallito e poi esdebitato, non possono trovare soddisfazione in concreto gli interessi alla cui tutela è preordinata l'eccezione disposta dall'art. 142 co. 3 L.F., che è quella di salvaguardare l'eventuale ulteriore garanzia patrimoniale per i creditori insoddisfatti rappresentata dal patrimonio di soggetti obbligati che siano diversi da coloro che sono stati dichiarati falliti. Ne consegue che, intervenuto il decreto di esdebitazione in favore del socio dichiarato fallito, il credito rimasto insoddisfatto in esito alla procedura fallimentare è diventato inesigibile nei confronti di quest'ultimo benché garante della società fallita, a partire dalla data del decreto di esdebitazione (9.04.2021), sicché risultano illegittime le segnalazioni in Centrale dei Rischi che l'intermediario convenuto ha pacificamente continuato ad effettuare a carico del ricorrente a partire dall'aprile 2021, quale garante della società fallita, per la somma di € 366.454 invocando il disposto dell'art. 142 co. 3 LF.

Conseguentemente, la domanda di cancellazione deve essere accolta con riferimento alle segnalazioni successive alla data del decreto di esdebitazione del ricorrente che hanno ad oggetto l'indicazione del suo nominativo quale garante della società fallita per la somma di € 366.454 non trovando applicazione al caso di specie l'art. 142 co. 3 L.F. alla luce dell'interpretazione teleologica offerta dalla migliore dottrina, che questo Collegio ritiene di accogliere.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione (...omissis...).**